Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva

a) Amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
b) gli Organismi di attestazione SOA;
c) e amministrazioni pubbliche concedenti;
d) le imprese che partecipano alle gare per concessionari ed i gestori di pubblici servizi;
e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.

Come richiedere il DURC

- tramite l'accesso ai portali INAIL (www.inail.it) ed INPS (www.inps.it). L'interrogazione telematica degli archivi INPS, INAIL e Casse Edili – mediante indicazione del codice fiscale del soggetto da verificare – consente di ottenere, qualora sussista un'irregolarità contributiva, un Documento in formato .pdf non modificabile attestante la regolarità contributiva del soggetto verificato.

Quando richiedere il DURC

a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti (Legge Finanziaria 2008);
b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

Requisiti di regolarità

- La verifica della sussistenza di tutti i requisiti **i pagamenti dovuti dall'impresa scadono fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata**, e considerano che se scadono anche il mancato di presentazione delle relative dichiarazioni retributive. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno **scostamento non grave** tra le somme dovute e quelle versate (per o inferiore a € 100,00 comprensivi di eventuali accessori di legge) con riferimento a ciascun tributo e a ciascuno Cassa Edile.

Assenza di regolarità

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'INPS, l'INAIL e le Casse Edili/Cnce, per posizioni di un'impresa o di soggetto da essa delegato (es. consulente del lavoro) **l'invito a regolarizzare** e, successivamente, **assegnano un termine perentorio** entro il quale l'impresa può regolarizzare la propria posizione **entro un termine non superiore a 15 giorni** dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione.

Durata del Documento

- **120 giorni** dalla data della richiesta del Documento

Contenuti

- Esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento che riporta i seguenti contenuti minimi:
- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- la dichiarazione di regolarità (esito nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile);
- il numero identificativo (protocollo), la data di richiesta e quella di scadenza di validità del Documento;
- la durata (120 giorni dalla data della richiesta).